



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Donatori di Sangue, 1 – Cap. 25040 – Tel. 0364/630305 Telefax 0364/62061
E-mail: info@comune.berzo-demo.bs.it www.comune.berzo-demo.bs.it

PRINCIPALI OBBLIGHI E DOVERI A CARICO DEL CITTADINO PREVISTI DAL REGOLAMENTO ANAGRAFICO APPROVATO CON D.P.R. 20 MAGGIO 1989, N° 223

Allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge anagrafica (legge 24 Dicembre 1954, n. 1228) nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla Legge medesima e dal relativo regolamento di esecuzione, si richiama l'attenzione sulle principali novità introdotte dal D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico).

1 - Definizione di famiglia anagrafica (art. 4)

Secondo il nuovo regolamento anagrafico, la famiglia anagrafica è costituita da "un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Ai fini, quindi di procedere a costituzioni o ad eventuali "scissioni" di nuclei familiari, non sarà più tenuto conto dell'elemento economico e cioè della disponibilità o meno di mezzi di sostentamento economico propri per cui, tra l'altro, la "coabitazione" di persone in presenza dei vincoli di cui sopra comporterà la riunione, d'ufficio, delle medesime in un'unica famiglia anagrafica.

2 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche (art. 6).

L'art. 6 del nuovo regolamento anagrafico stabilisce che ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche riguardanti il cambiamento delle posizioni rilevanti ai fini anagrafici (vedi al successivo n.3)

Ciascun componente, peraltro, può rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

Le persone che, comunque, rendono dichiarazioni anagrafiche devono comprovare, all'Ufficio anagrafe competente, la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento personale.

3 - Le dichiarazioni anagrafiche previste dal nuovo regolamento anagrafico (art. 13).

Devono essere rese entro il termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti e riguardano:

- a) il trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero o all'estero;
- b) la costituzione di una nuova famiglia, ovvero i mutamenti intervenuti nella composizione della medesima;
- c) il cambiamento di abitazione;
- d) il cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia;
- e) il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata.

All'atto della costituzione di una nuova famiglia, dovrà essere indicata la persona alla quale intestare la relativa scheda anagrafica.

4 - Trasferimenti di residenza (artt. 7 e 14).

a) cittadini italiani:

- chiunque si trasferisce in un comune con l'intenzione di fissarvi la propria residenza (dimora abituale), deve entro 20 giorni dalla data del trasferimento, farne dichiarazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di immigrazione.

Nel caso di trasferimento dall'estero e se il trasferimento riguarda anche la famiglia, occorre esibire anche atti autentici che ne dimostrino la composizione (libretto internazionale di famiglia, ecc.) o comunque stati di famiglia rilasciati dalle nostre autorità consolari all'estero.

b) cittadini comunitari:

- i cittadini appartenenti ai Paesi aderenti alla Comunità Europea e ad essi equiparati, che intendano trasferire la residenza in Italia dovranno presentare all'atto dell'iscrizione anagrafica, oltre ad idoneo documento che attesti la propria identità, la documentazione elencata dal D.Lgs. n° 30/2007.

c) cittadini stranieri:

- chi trasferisce la residenza dall'estero, deve comprovare all'atto della denuncia di trasferimento, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento di riconoscimento. Se il trasferimento riguarda anche la famiglia, occorre esibire anche atti autentici (libretto internazionale di famiglia, ecc.) che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di provenienza. Per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, gli stranieri devono inoltre esibire idonea documentazione idonea ad attestare la regolarità del loro soggiorno in Italia.

5 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati (art. 43).

I proprietari dei fabbricati, non appena ultimata la costruzione dei medesimi, devono presentare domanda, su appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico comunale per ottenere:

- 1) l'indicazione del numero civico;
- 2) il permesso di abitabilità (od agibilità, nel caso di fabbricati da destinarsi ad altri usi, diversi dall'abitazione);
- 3) la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna (da effettuarsi a carico del proprietario);

Nella medesima domanda deve essere indicato il numero totale degli accessi, sia esterni che interni.

Per eventuali altre informazioni in materia, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Anagrafe nelle ore di ufficio.

Berzo Demo, 15 Gennaio 2010 – Prot. n° 224



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
[Handwritten signature]